SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA -

(N. 543)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELILLI, CARELLI, CARBONI, MAGLIANO, JANNUZZI, ANGELINI Nicola, VALLAURI, BELLISARIO, ZACCARI, PENNISI DI FLORISTELLA, FERRARI, SALARI, MILITERNI, FOCACCIA e DESANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1959

Programma integrativo di potenziamento per le aziende pescherecce

Onorevoli Senatori. — Nel corso della passata legislatura intensa è stata l'attività del Parlamento in favore del settore della pesca non soltanto legiferando in materia previdenziale ed assistenziale ma anche dettando norme in materia di credito e di contributi.

Vanno a tal fine ricordate:

legge 27 dicembre 1956, n. 1459: autorizzazione alla spesa straordinaria di lire 300 milioni per il potenziamento delle attività pescherecce (contributi a fondo perduto);

legge 27 dicembre 1956, n. 1457: istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio;

legge 29 luglio 1957, n. 634: proroga della durata della Cassa del Mezzogiorno (contributi a fondo perduto a favore della pesca meridionale);

legge 13 marzo 1958, n. 281: provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione

della pesca marittima (integrazione di lire 600 milioni a favore del predetto fondo di rotazione);

legge 21 marzo 1958, n. 290: autorizzazione alla spesa straordinaria di lire 100 milioni per il potenziamento delle attività pescherecce delle acque interne.

Anche nella presente legislatura il Parlamenta sarà tra breve chiamato a decidere sul disegno di legge d'iniziativa governativa già presentato al Parlamento e che prevede l'assegnazione di 500 milioni per le aziende pescherecce dell'Alto Adriatico. Ciò detto, va immediatamente fatta una considerazione di carattere pregiudiziale e basilare. Con la legge 1457 del 27 dicembre 1956 (fondo di rotazione) si è inteso assicurare il credito peschereccio a favore indistintamente di tutti i pescatori italiani, mentre invece, con la legge 634 già citata e con il disegno di legge per l'Alto Adriatico si concedono particolari agevolazioni ai pescatori rientranti nella

giurisdizione territoriale della Cassa del Mezzogiorno e per quelli dell'Alto Adriatico.

Tutto ciò, oltre le leggi emanate per propria competenza dalle Regioni della Sardegna e della Sicilia, determina una notevole sperequazione tra le zone beneficiate ed altre zone quali quelle dell'Alto e Medio Tirreno compreso tra Roma e Ventimiglia e quella di tutto il Medio Adriatico.

Il presente disegno di legge vuole pertanto conseguire lo scopo di porre su un piano di parità e di equità tutti i pescatori italiani a qualsiasi regione appartengano. Sono questi i motivi per cui, all'articolo 2, si escludono le zone già indicate come di competenza della Cassa del Mezzogiorno e dell'Alto Adriatico. La somma di 1 miliardo è appena sufficiente a coprire tale necessità, ove si consideri, sempre non tenendo conto dei benefici particolari delle Regioni, che la Cassa del Mezzogiorno dispone di un fondo di 5 miliardi e l'Alto Adriatico disporrà di 500 milioni.

Si confida nell'alto senso di comprensione che il Parlamento ha sempre dimostrato verso il settore della pesca, perchè il presente disegno di legge possa essere reso operante nella maniera più celere ed adeguata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1959-60 la spesa straordinaria di un miliardo di lire per la concessione di contributi alle spese occorrenti per:

- a) la costruzione in cantieri nazionali di navi nuove da pesca destinate alla sostituzione di navi esistenti di scarso rendimento per vetustà o per altre cause, che dovranno essere demolite, e per il trasporto del pescato;
- b) il miglioramento e le riparazioni delle navi e dei galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato;
- c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;
- d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;
- e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento di natanti da pesca;
- f) l'acquisto e la rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici,

funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca:

- g) gli impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e gli impianti a terra per la produzione del ghiaccio;
- h) gli impianti di carattere artigiano per la salagione del pescato;
- i) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, scandagli ultrasonici (ecometri) ed ogni altro impianto ed apparato che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre ed eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi di pesca o di incrementare la produzione ittica, di facilitare la condotta della navigazione e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;
- l'acquisto di automezzi per il trasporto del pescato;
- m) la qualificazione professionale per i pescatori.

Art. 2.

L'ammontare del contributo non potrà superare il limite massimo del 40 per cento della spesa. Il beneficio non si applica agli esercenti le attività pescherecce operanti nel territorio di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno, nè all'Alto Adriatico.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, le opere e gli acquisti ammessi a contribuzione potranno fruire, per l'importo residuo, dei crediti disposti con la citata legge. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli concessi allo stesso titolo, dai Governi regionali della Sicilia e della Sardegna.

Art. 4.

I contratti di costruzione sono soggetti a registrazione col pagamento della tassa fissa di registro ed i relativi corrispettivi appalti sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 5.

La corresponsione dei contributi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito un Comitato tecnico composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal Direttore generale della pesca e del demanio marittimo, dal Direttore della Divisione affari economici della stessa Direzione generale e da tre esperti nominati dal Ministro della marina mercantile.

Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario con qualifica non inferiore a quella di Consigliere di 2ª classe.

Art. 6.

Per l'ammissione ai benefici della presente legge gli interessati dovranno presentare domanda entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 7.

All'onere di un miliardo derivante dalla presente legge si provvederà a carico del fondo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.